

Addi, 30 settembre 2013 in Bologna

TRA

La LEGACOOP, Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue

L' A.G.C.I., Associazione Generale delle Cooperative Italiane

E

La C.G.I.L., Confederazione Generale Italiana del Lavoro



La C.I.S.L., Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori


La U.I.L., Unione Italiana del Lavoro


Il Coordinamento Nazionale C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. dei Dirigenti di Azienda delle Imprese Cooperative


E' STATO STIPULATO

il presente accordo di rinnovo del **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 22 luglio 2008** da valere per i Dirigenti di Azienda dipendenti da Imprese Cooperative.

p. LEGACOOP

p. A.G.C.I.


p. C.G.I.L.


p. C.I.S.L.


p. U.I.L.


p. Coordinamento dei Dirigenti


Le Parti, al fine di confermare il contratto intersettoriale cooperativo a fronte della situazione di crisi che colpisce il Paese, ed in tale contesto i settori della Cooperazione italiana, e per garantire, contemporaneamente, la permanenza delle tutele contrattuali in favore di imprese e Dirigenti, concordano il seguente rinnovo del CCNL 22 luglio 2008.

Le parti, altresì, convengono di incontrarsi nel 2014 per valutare congiuntamente le possibili esigenze di innovazione normativa, anche in relazione all'evoluzione professionale della dirigenza nelle imprese cooperative, nonché i processi di razionalizzazione e miglioramento del welfare contrattuale, perseguendone la sostenibilità nei prossimi anni.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alle disposizioni del C.C.N.L. 22 luglio 2008 e successive integrazioni, che si intendono integralmente confermate.

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL' ART. 19
RESPONSABILITA' CIVILE E/O PENALE CONNESSA ALLA PRESTAZIONE


Le parti si danno atto che all'ultimo comma dell'articolo il termine "colpa" va inteso come "colpa grave".

MODIFICHE ALL' ART. 31

Art. 31

ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA AI DIRIGENTI PENSIONATI
(Nuovo testo)

1. L'assistenza sanitaria integrativa per le prestazioni definite dalle parti, viene estesa anche ai dirigenti pensionati con i tempi, le modalità e le condizioni sotto specificate.
Dal 1° gennaio 2001 l'assistenza sanitaria integrativa viene estesa ai dirigenti pensionati oltre l'ottantesimo anno di età.
2. Per i dirigenti pensionati si intendono coloro che sono riconosciuti tali dagli enti che gestiscono la previdenza obbligatoria per le categorie di pensionamento anticipato, di vecchiaia e di invalidità-inabilità.
3. L'assistenza sanitaria integrativa agli aventi diritto decorre:
 - a) dal 1° gennaio 1992, per tutti coloro che risultino iscritti alle rispettive Casse di Assistenza al 30 giugno 1991 ed in regola con la contribuzione; per i dirigenti in pensione di anzianità il diritto decorre dal 1° gennaio 1993;
 - b) trascorsi otto anni, pari a 96 mesi, per i dirigenti assunti o nominati successivamente al 30 giugno 1991, i quali risultino iscritti alle rispettive Casse di Assistenza ed in regola con la contribuzione alla data del 31/12/2013;
 - c) trascorsi dieci anni, pari a 120 mesi, per i dirigenti assunti o nominati successivamente al 31/12/2013, i quali risultino iscritti alle rispettive Casse di Assistenza ed in regola con la contribuzione al momento del pensionamento.
4. Ai fini della maturazione del diritto al precedente punto 3 lett. b) e c), in caso di passaggio di un dirigente da un datore di lavoro ad un altro, che comporti l'iscrizione ad altra Cassa di Assistenza, se il rapporto di lavoro resta regolamentato dal presente contratto, al dirigente sarà riconosciuta l'anzianità di iscrizione maturata presso la Cassa di Assistenza cui era iscritto al momento del passaggio.
5. Al fine di consentire di assolvere nel tempo all'obbligazione di cui al presente articolo, le rispettive Casse di Assistenza hanno istituito al proprio interno, a far data dal 1° gennaio 1992, un fondo mutualistico, alimentato da una contribuzione definita dalle parti, che dal 1° gennaio



2001 sarà a totale carico del datore di lavoro e calcolata per tutti i dirigenti in servizio anche se non iscritti alla cassa di assistenza.

6. I dirigenti che andranno in pensione successivamente alle decorrenze stabilite dal precedente punto 3, per continuare ad usufruire dell'assistenza sanitaria integrativa, dovranno versare, dal 1° gennaio 2014, alla Cassa di Assistenza, cui sono iscritti al momento della cessazione dell'attività lavorativa, una quota raggugliata:
- al 50% del costo annuale della garanzia, in presenza di una regolare contribuzione alla Cassa di Assistenza superiore ai 20 anni;
 - al 55% del costo annuale della garanzia, in presenza di una regolare contribuzione alla Cassa di Assistenza compresa tra i 16 e i 20 anni;
 - al 60% del costo annuale della garanzia, in presenza di una regolare contribuzione alla Cassa di Assistenza compresa tra gli 8 e i 15 anni.

Qualora il pensionamento avvenga nel corso dell'anno, l'iscrizione richiesta alla garanzia sanitaria pensionati e superstiti, decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Per i mesi che intercorrono dal momento del pensionamento al 31 dicembre dello stesso anno, il dirigente continuerà ad usufruire delle prestazioni della garanzia dirigenti in servizio.

7. Dal 1° gennaio 2005 hanno altresì diritto all'assistenza sanitaria i superstiti, già presenti nel nucleo familiare del dirigente al momento del decesso dello stesso e beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta INPS ovvero forme di previdenza sostitutive esclusive o esonerative dell'A.G.O., di dirigenti in servizio iscritti alla Cassa di Assistenza di cui all'art. 31 punto 3 o di dirigenti pensionati beneficiari delle prestazioni della stessa.

Norma transitoria

I dirigenti in pensione, già iscritti alla Cassa di Assistenza alla data del 1° gennaio 2013, manterranno, nella definizione della quota di contribuzione annuale a loro carico, la condizione di miglior favore maturata.

Per i dirigenti, in possesso entro il 31 dicembre 2013 del requisito dell'età di vecchiaia, ma non di quello previsto al punto 6 lett. a), viene definita, la quota di contribuzione a loro carico, nella misura del 55% del costo annuale della garanzia pensionati e superstiti.

Sostituire la " Norma applicativa dell'art. 30 – punto 5 – e dell'art. 31" con la seguente :

"Norma applicativa dell'art. 30 – punto 5 - e dell'art. 31

Fermo restando la validità fino al 31 dicembre 2013 di quanto definito in materia di assistenza dal C.C.N.L. stipulato tra le parti in data 22 luglio 2008, dal 1° gennaio 2014 e per il periodo di vigenza del presente contratto, si stabilisce quanto segue:

- il contributo complessivo annuo per garantire l'erogazione della prestazione sanitaria integrativa a favore dei dirigenti iscritti alla Cassa di assistenza sarà pari a euro 3.600,00 (tremilaseicento), di cui euro 3.400,00 (tremilaquattrocento) a carico del datore di lavoro e euro 200,00 (duecento) a carico del dirigente;
- la contribuzione annua al fondo mutualistico di cui all'art. 31 punto 5 sarà pari a euro 2.000,00 (duemila);
- il costo annuo della garanzia sanitaria a favore dei dirigenti pensionati sarà pari a euro 4.000,00 (quattromila).

- i Consigli di Amministrazione delle Casse possono stipulare, a favore dei dirigenti in pensione e superstiti, un'apposita convenzione assicurativa, dal costo annuale di euro 1.850,00 (milleottococinquanta), che potrà essere attivata solo su richiesta del dirigente in pensione o del superstite;
- i Consigli di Amministrazione delle Casse possono definire specifiche modalità applicative delle contribuzioni definite dall'art. 31 a carico dei dirigenti pensionati e dei superstiti."

MODIFICHE ALL' ART. 32
PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Inserire dopo il secondo comma il seguente comma :

"Ad integrazione della contribuzione di cui al comma precedente e limitatamente all'anno 2014 è prevista una contribuzione *una tantum* di:

- a) 600 (seicento) euro a favore di ogni dirigente in forza sia alla data del 30 settembre 2013 che a quella del 1° gennaio 2014;
- b) 400 (quattrocento) euro a favore di ogni dirigente in forza alla sola data del 30 settembre 2013."

MODIFICHE ALL' ART. 34
DISPOSIZIONI GENERALI
(Nuovo testo)

Per quanto non è regolato dal presente contratto, si applicano le norme di legge relative ai dirigenti e quelle non incompatibili con tale figura.

Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente contratto ha validità dal 1° gennaio 2012 e scade il 31 dicembre 2014.

In caso di mancata disdetta, da notificarsi per lettera raccomandata almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza sopra indicata, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

Accordo applicativo delle intese relative all'assistenza sanitaria integrativa di cui agli artt. 30 - punto 5 - e 31 del C.C.N.L 30 settembre 2013 per i Dirigenti di Aziende dipendenti da Imprese Cooperative

Fermo restando fino al 31 dicembre 2013 quanto già definito in materia tra le parti e le condizioni contenute nelle convenzioni assicurative stipulate dalle Casse di Assistenza, le parti convengono, con decorrenza 1° gennaio 2014 di apportare le sottoelencate modificazioni alle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa. Resteranno pertanto invariate tutte le altre prestazioni e condizioni.

Dal 1° gennaio 2014 i Consigli di Amministrazione delle Casse possono stipulare, a favore dei dirigenti in pensione e superstiti, un'apposita convenzione assicurativa, dal costo annuale di euro 1.850,00 (milleottocentocinquanta), che potrà essere attivata solo su richiesta del dirigente in pensione o del superstite.

Entro il 1° gennaio 2014 le Casse trasmetteranno, a tutti i dirigenti iscritti - per quelli in servizio per il tramite dei rispettivi datori di lavoro- la "guida pratica" aggiornata, contenente tutte le prestazioni erogate, le relative condizioni, le modalità e i tempi per il rimborso delle stesse.

Dirigenti in servizio

Visite specialistiche, analisi, accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici e riabilitativi

In caso di utilizzo di strutture non convenzionate, scoperto del **30%**, con un minimo non indennizzabile di **euro 45,00** (quarantacinque) per visite specialistiche, analisi ed esami diagnostici.

Per i trattamenti fisioterapici e riabilitativi, in caso di utilizzo di strutture non convenzionate, franchigia di **euro 95,00** (novantacinque) per ogni ciclo di terapia.

Alta specializzazione

In caso di utilizzo di strutture non convenzionate, scoperto del **30%**, con un minimo non indennizzabile di **euro 65,00** (sessantacinque) per ogni accertamento diagnostico o ciclo di terapia.

Spese odontoiatriche

In caso di utilizzo di strutture non convenzionate, scoperto del **35%** con un minimo non indennizzabile di **euro 100,00** (cento) per ogni fattura/persona.

Estensione prestazione ai figli fiscalmente non a carico di età superiore al 35° anno

In continuità di copertura, possibilità di estendere la prestazione sanitaria ai figli, appartenenti al nucleo originario, di età superiore al 35° anno e fino al 40°anno.
Contributo annuo a carico del dirigente: **euro 500,00** (cinquecento).

Dirigenti in pensione e superstiti

Visite specialistiche, analisi, accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici e riabilitativi

In caso di utilizzo di strutture non convenzionate, scoperto del **30%**, con un minimo non indennizzabile di **euro 45,00** (quarantacinque) per visite specialistiche, analisi ed esami diagnostici.

Per i trattamenti fisioterapici e riabilitativi, in caso di utilizzo di strutture non convenzionate, franchigia di **euro 95,00** (novantacinque) per ogni ciclo di terapia.

Alta specializzazione

In caso di utilizzo di strutture non convenzionate, scoperto del **30%**, con un minimo non indennizzabile di **euro 65,00** (sessantacinque) per ogni ciclo di terapia.

Spese odontoiatriche

In caso di utilizzo di strutture non convenzionate, scoperto del **40%** con un minimo non indennizzabile di **euro 150,00** (centocinquanta) per ogni fattura/ricevuta.

Estensione prestazione ai figli fiscalmente non a carico di età superiore al 35° anno

In continuità di copertura, possibilità di estendere la prestazione sanitaria ai figli, appartenenti al nucleo originario, di età superiore al 35° anno e fino al 40°anno.
Contributo annuo a carico del dirigente: **euro 500,00** (cinquecento).

Malattie gravi

Garanzia operante fino al 65° anno di età esclusivamente per i dirigenti ed i superstiti, già inseriti nella garanzia dirigenti in pensione e superstiti alla data del 1° gennaio 2013.

Nuova garanzia dirigenti in pensione e superstiti

Area ricovero (ricovero con e senza intervento chirurgico, day-hospital chirurgico e medico, intervento chirurgico ambulatoriale)

In strutture convenzionate : nessuna franchigia.

In strutture non convenzionate: scoperto 25%, minimo non indennizzabile euro 2.500,00 (duemilacinquecento).

Indennità sostitutiva giornaliera: euro 90,00 (novanta) per 60 giorni.

Massimale annuo per nucleo familiare: euro 200.000,00 (duecentomila).

Restano invariate tutte le altre condizioni.

Visite specialistiche, analisi, esami ed accertamenti diagnostici, disturbi psichici e trattamenti fisioterapici riabilitativi

In strutture convenzionate : nessuna franchigia.

In strutture non convenzionate: scoperto 30%, minimo non indennizzabile euro 80,00 (ottanta) per visite specialistiche, analisi ed esami diagnostici.

in strutture del S.S.N.: rimborso integrale dei ticket.

Sotto massimali: euro 500,00 (cinquecento) per disturbi psichici (Mo.P.I.) ;

euro 600,00 (seicento) per trattamenti fisioterapici riabilitativi:

se a seguito di infortunio (in presenza del certificato di Pronto soccorso)

in strutture convenzionate: nessuna franchigia;

in strutture non convenzionate: franchigia di euro 120,00 (centoventi) per fattura/persona;

in strutture del S.S.N.: rimborso integrale dei ticket.

se per malattia: solo in strutture convenzionate senza l'applicazione di alcuna franchigia;

in strutture del S.S.N.: rimborso integrale dei ticket.

Massimale annuo per nucleo familiare euro 2.500,00 (duemilacinquecento)

Alta specializzazione

In strutture convenzionate : nessuna franchigia.

In strutture non convenzionate: scoperto 30%, minimo non indennizzabile euro 80,00 (ottanta) per ogni accertamento diagnostico o ciclo di terapia.

in strutture del S.S.N.: rimborso integrale dei ticket.

Massimale annuo per nucleo familiare euro 7.750,00

Prevenzione odontoiatrica (per l'intero nucleo familiare)

Visita e una seduta di igiene orale all'anno presso le strutture convenzionate.

Pacchetto Prevenzione (moduli standard per l'iscritto)

Protesi acustiche e ortopediche/ausili ortopedici

Massimale annuo per nucleo familiare euro 1.000,00

Prestazioni per stati di non autosufficienza (LTC)

Somma mensile euro 600,00 per l'iscritto

Diagnosi comparativa (standard)

Servizi di consulenza e di assistenza

Contributi annuali per le estensioni delle prestazioni ai componenti del nucleo familiare

Per i figli appartenenti al nucleo originario:

Figlio/a oltre il 26° anno di età fiscalmente a carico o portatore di handicap euro **290,00 (duecentonovanta)**.

Figlio/a oltre il 26° anno di età fiscalmente non a carico **fino al 35°** anno di età euro **375,00 (trecentosettantacinque)**.

Figlio/a fiscalmente non a carico **dal 35° al 40°** anno di età euro **400,00 (quattrocento)** in continuità di copertura.

Coniuge/convivente more uxorio: LTC somma mensile garantita euro **600,00 (seicento)**, euro **75,00 (settantacinque)**.

Genitore fiscalmente a carico o convivente con l'iscritto, euro **400,00 (quattrocento)** **fino a 80** anni di età, euro **480,00 (quattrocentottanta)** **oltre 80** anni di età.

Bologna, 30 settembre 2013

p. LEGACOOP

p. A.G.C.I.

p. C.G.I.L.

p. C.I.S.I.

p. U.I.L.

p. Coordinamento dei Dirigenti